



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

pc

20

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO GRECO - Presidente -

Dott. COSMO CROLLA - Consigliere -

Dott. LUCIO LUCIOTTI - Consigliere -

Dott. RITA RUSSO - Rel. Consigliere -

Dott. FILIPPO D'AQUINO - Consigliere -

Oggetto

IRPEF ILOR
ACCERTAMENTO

Ud. 09/09/2020 - CC

R.G.N. 36825/2018

Rep.

Non 20647

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 36825-2018 proposto da:

RS , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRUNACCI 1, presso lo studio dell'avvocato FABIO MASSIMO GUAITOLI, che la rappresenta e difende;

*- ricorrente -**contro*

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE X , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

*- controricorrente -**contro*4252
20

RR

AGENZIA DELLE ENTRATE, CAMERA DI COMMERCIO
X , COMUNE DI X , REGIONE X ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3013/18/2018 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA
RUSSO.

RILEVATO CHE

1.- RS ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo
notificatole in data 1.3.2016, emesso in virtù di nove cartelle
esattoriali, che la contribuente contesta non essere state notificate. Il
ricorso della contribuente è stato accolto dalla CTP di Roma,
non costituendosi la controparte. L'Agenzia delle entrate -riscossione
ha posposto appello avverso la sentenza di primo grado, depositando
i documenti attestanti la notifica degli atti prodromici. La CTR del
Lazio con sentenza depositata il 9 maggio 2018 ha riformato la
sentenza di primo grado, ritenendo che anche in appello possono
depositarsi nuovi documenti e che gli atti prodotti dalla Agenzia
dimostrano la ritualità delle notifiche delle cartelle esattoriali; la
notifica delle cartelle ha quindi interrotto i termini di prescrizione.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la
contribuente affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso
l'Agenzia delle entrate- riscossione. Assegnato il procedimento alla
sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l'adunanza
camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il
decreto alle parti.

RR

RITENUTO CHE

3.- Con l'unico motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. e della normativa prevista dal DPR n. 600/1973.

La parte lamenta che il giudice d'appello ha ritenuto che la documentazione prodotta dall' Agenzia è sufficiente a provare la notifica degli atti prodromici, senza esaminare accuratamente le relate di notifica al fine di verificarne la regolarità e completezza e senza dare atto in sentenza di questo esame, limitandosi sul punto a riprodurre con *“una sorta di copia-incolla”* le asserzioni dell'ente impositore. Dichiarandosi consapevole dell'orientamento della Corte di Cassazione in materia di produzione di nuovi documenti in appello -e quindi sostanzialmente rinunciando alla eccezione di inammissibilità fatta valere in secondo grado- la parte lamenta che il giudice d'appello non ha esaminato le notifiche e non ha valutato i vizi del procedimento notificatorio evidenziati dalla difesa della contribuente nel giudizio innanzi alla CTR, anche in udienza.

Lamenta quindi che con riferimento alle notifiche eseguite ex art. 140 c.p.c. manca la documentazione attestante l'invio e l'esito della raccomandata previsto dalla predetta norma, e quanto alla notifica eseguita a mezzo posta a mani di familiare convivente manca la prova della spedizione di raccomandata ai sensi dell'art. 7 della legge 890/1982.

Formula quindi i seguenti quesiti di diritto *“dica la Suprema Corte se possa considerarsi valida la notifica effettuata ex art. 140 c.p.c. senza la produzione ed il deposito della documentazione inerente l'invio e la ricezione della raccomandata di avviso dall'avvenuto deposito del plico”* e *“dica la Suprema Corte se ai sensi dell'art. 60 comma 1 DPR n. 600/1973 possa considerarsi valida la notifica degli atti tributari (di natura accertativa o esattoriale) avvenuta a mani di soggetto*

RR

diverso dal destinatario senza la produzione dell'invio e della lettera di avviso di deposito del piego giudiziario prescritta dalla citata norma”

Il ricorso è parzialmente fondato.

Pur se esso si conclude con la tecnica della formulazione del quesito, non più necessario poiché la norma che prevedeva che l'illustrazione di ciascun motivo si dovesse concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto è stata abrogata dall'art. 47, co. 1, lett. d), della legge 18 giugno 2009, n. 69, la ragione del ricorso è comunque chiaramente enunciata, e rubricata come violazione di norme di diritto processuale con riferimento all'art. 140 c.p.c. e agli artt. 7 legge 890/1982 e 60 comma 1 del DPR 600/1973; il motivo si sottrae quindi alla contestazione del difetto di autosufficienza mossa dall'Agenzia.

La sentenza della CTR elenca nove cartelle di pagamento depositate dalla Agenzia, dando atto delle modalità della loro notifica. Tuttavia per quanto attiene alle cartelle notificate ex art. 140 c.p.c. il giudice di secondo grado non esplicita se esse sono corredate dalla prova della ricezione della C . Questa Corte, in merito, ha già affermato che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa (Cass. 5077/2019). Sotto questo profilo dunque la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al primo giudice perché verifichi, per le cartelle notificate ex art. 140 c.p.c. se il

procedimento notificatorio si è regolarmente perfezionato, con spedizione e ricezione della C. e quindi se può ritenersi o meno fondata l'eccezione della parte sul difetto di regolare notificazione degli atti prodromici all'avviso di fermo.

Infondata è invece la censura relativa alla notifica della cartella che termina con il numero 45000, notificata a mezzo posta a mani del familiare convivente. La sentenza di secondo grado dichiara esplicitamente che essa è stata notificata in data 13.9.2006. Si applica quindi il principio già affermato da questa Corte, secondo il quale "In tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, l'adempimento costituito dall'invio della raccomandata di avviso previsto dall'art. 7, comma 6, della legge n. 890 del 1982 - introdotto dall'art. 36, comma 2-quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla legge n. 31 del 2008 - è imposto solo per le notifiche eseguite a far tempo dal 28 febbraio 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione, come espressamente previsto dall'art. 36, comma 2-quinquies, del medesimo decreto. (Cass. 10277/2017).

Ne consegue, in parziale accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione per un nuovo esame, nei termini sopra precisati, e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.


P.Q.M.

Accoglie per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla CTR del Lazio, in diversa composizione e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Roma, camera di consiglio del 9 settembre 2020

IL PRESIDENTE

Antonio Greco



29 SET. 2020

Ric. 2018 n. 36825 sez. MT - ud. 09-09-2020



Il Presidente Onorario
Luigi PASQUETTI

